

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,**  
**delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato**

Prot. n. 300/A/2309/20/115/28

Roma, 24 marzo 2020

**OGGETTO: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".**  
**Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale.**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 70, del 17 marzo 2020 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (1), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito DL (1)), in vigore dalla data di pubblicazione.

La norma contiene, tra le altre, alcune disposizioni attinenti alla circolazione stradale, per le quali si rende necessario fornire, in modo tempestivo, un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta ed uniforme applicazione.

### **1. Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione.**

L'art. 92, comma 4, del DL (1) ha previsto la possibilità di circolare sino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 (2) e 78 CdS (3)), nonché a revisione (art. 80 CdS (4)) entro il 31 luglio 2020.

Per i veicoli da sottoporre a visita e prova ai sensi degli artt. 75 (2) e 78 CdS (3) è ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 solo se la visita a cui devono essere sottoposti è programmata entro il 31 luglio 2020. La previsione, ovviamente, si applica solo ai veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non può trovare applicazione per quelli che devono essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all'effettuazione del predetto adempimento, non potevano comunque circolare.

Per quanto riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale che periodica, occorre distinguere:

- per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL (1) ovvero che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;
- per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata;
- per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli Uffici provinciali della Motorizzazione.

### **2. Scadenza della validità della patente di guida**

L'art. 104 del DL (1) ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del DL (1) ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020.

Tale previsione produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida. Infatti, la norma rimanda ai documenti di identità e riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (5), tra i quali è presente anche la carta di identità e, per effetto di quanto previsto dall'art. 35 del citato DPR 445/2000 (5), la patente di guida è considerata equipollente alla carta di identità e, pertanto, deve considerarsi ricompresa tra i documenti richiamati dal citato art. 104 del DL (1).

La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.

La disposizione richiamata si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori atteso che, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (6), tale documento è equiparato, ad ogni effetto di legge, alla patente di categoria AM.

Per effetto della norma citata, perciò, fino al 31 agosto 2020, fatte salve ulteriori successive proroghe, è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020 [1].

### **3. Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza.**

L'art. 103, comma 2, del DL (1) ha prorogato la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Tra i documenti sopra richiamati devono essere ricompresi anche tutti i titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:

- l'autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 CdS (7) per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo;

periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza [7].

La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche. In tale caso, ovviamente, il pagamento effettuato, anche oltre i 30 giorni dalla scadenza, riattiva l'efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.

Per effetto di tale disposizioni, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.

Per effetto della citata previsione, fino al 31 luglio 2020, diviene inapplicabile la disposizione del comma 3, primo periodo, dell'art. 193 CdS (25) secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzioni amministrativa pecuniaria quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901 (26), secondo comma, del codice civile. Tale termine, infatti, che è di 15 giorni, resta superato ed assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.

\* \* \*

In occasione dei controlli, ferma restando l'inapplicabilità delle sanzioni per circolazione senza visita e prova, revisione o con patente scaduta, è opportuno che l'utente sia adeguatamente informato della circostanza di adoperarsi a provvedere alla regolarizzazione del veicolo o della patente scaduta, non appena le condizioni di emergenza lo consentiranno, al fine di evitare di concentrare in un brevissimo periodo di tempo le richieste relative alle visita e prova, alle revisioni o alle patenti scadute, con conseguente prevedibile difficoltà, da parte degli uffici preposti, a far fronte tempestivamente a tutte le richieste.

\* \* \*

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Forgione

[1] Cfr. Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0009209 del 19 marzo 2020.

[2] Decreto dirigenziale prot. n. 0000050 del 10 marzo 2020.

[3] Decreto ministeriale prot. n. 000108 del 11 marzo 2020.

[4] Decreto ministeriale prot. n. 0000106 del 10 marzo 2020.

[5] Sul punto si veda la circolare di questo Dicastero n. 300/A/2090/20/117/2 del 13 marzo 2020.

[6] A titolo esemplificativo - se un verbale era stato contestato o notificato il 20 febbraio 2020, la facoltà di pagamento in misura scontata del 30% sarebbe stata esercitabile entro il 21 marzo. Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di pagamento dal 10 marzo al 3 aprile 2020, il diritto di effettuare tale pagamento scontato si deve intendere prorogato fino al 16 aprile 2020.

[7] Cfr. Art. 170-bis), comma 1 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

- (1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 100286.
- (2) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.075/1 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/15 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1992.04/02.
- (3) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.078/1 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/19 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1992.04/05.
- (4) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.080/1 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1992.04/08.
- (5) Vedasi "banca dati ITER" pag. 046028 o "la patente di guida" pag. 2000.12/7 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2000.12/10.
- (6) Vedasi "banca dati ITER" pag. 072443 o "la motorizzazione 2011" pag. 2011/167 o "la patente di guida" pag. 2011.04/3 o "codice della strada" pag. 2011.04/11.
- (7) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.098/1 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/54.
- (8) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.009/1.
- (9) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.010/1.
- (10) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.116/1 o "la patente di guida" pag. 1992.04/6.
- (11) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.139 o "la patente di guida" pag. 1992.04/57.
- (12) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.115/1 o "la patente di guida" pag. 1992.04/2.
- (13) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.092/1 o "la patente di guida" pag. 1992.04/1 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/32.
- (14) Vedasi "la motorizzazione 1991" pag. 91371 o "la patente di guida" pag. 1991.08/1 o "codice della strada" pag. 1991.08/01 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1991.08/01.
- (15) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.099/1 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/46.
- (16) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.134/1 o "la patente di guida" pag. 1992.04/64 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/48.
- (17) Vedasi "banca dati ITER" pag. 099974.